

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PARRI, ALBERTINI, CAVALLI e IANNELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1971

Riconoscimento della qualifica tecnica alla carriera direttiva – ruolo degli esperti della circolazione aerea e della assistenza al volo della Direzione generale dell'aviazione civile

ONOREVOLI SENATORI. — Con questo disegno di legge si vuole riparare all'ingiusta ed assurda situazione giuridica di una benemerita categoria di funzionari dello Stato, i quali, pur essendo tenuti ad espletare delicate ed importantissime attività tecniche nel settore dell'assistenza al volo in virtù di una specializatissima preparazione tecnico-professionale richiesta per la partecipazione ai concorsi di ammissione nel ruolo di appartenenza, risultano inquadrati nella carriera direttiva amministrativa in base alle norme vigenti (tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278).

S'intende fare preciso riferimento al personale appartenente al ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile i quali, tra i numerosi compiti d'istituto da assolvere in ordine all'accertamento delle condizioni di sicurezza e di regolarità della navigazione aerea civile, ha anche l'obbligo, invero eccezionale per impiegati civili, di effettuare, ai fini della progressione in carriera, ispezioni tecniche in volo a bordo di aeromobili ed a terra sugli aeroporti e presso le sedi operative delle società di navigazione aerea (decreto ministeriale n. 11/51 del 21 gennaio 1971).

Non si può fare a meno di rilevare la notevole importanza rivestita dalle attribuzioni di competenza dei funzionari in argomento in relazione al controllo costante e scrupoloso da essi esercitato sullo stato di efficienza dell'attività aviatoria commerciale e privata ed in relazione, in ultima analisi, alla salvaguardia dell'incolumità di tutti gli utenti del mezzo aereo.

In considerazione anche del fatto che i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni ai fini della partecipazione ai concorsi d'ammissione nel ruolo di cui si tratta (decreto ministeriale del 5 gennaio 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1971) sono identici a quelli prescritti dallo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato per l'accesso alle carriere direttive tecniche (art. 153 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1957, n. 3), questo disegno di legge si propone di definire la posizione giuridica del personale inquadrato nel ruolo predetto in riguardo alla qualificazione tecnica della carriera di appartenenza e di compiere così un doveroso atto di giustizia nei confronti di una categoria di impiegati civili dello Stato che, valendosi di una specifica preparazione tecnica, arrecano il proprio importante contributo per la tutela delle condizioni di sicurezza dei trasporti aerei sul territorio nazionale.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Alla qualifica iniziale del ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile compete il parametro 218 nei primi sei mesi di permanenza nella classe di stipendio.

La promozione a ispettore principale nel ruolo suddetto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli ispettori dello stesso che alla data dello scrutinio abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con effetto retroattivo al personale appartenente al ruolo citato alla data di entrata in vigore della presente legge.